

(XI Legislatura)

Legge Regionale n. 76 del 30 10 1995

-°-

Norme per il personale dell' assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura.

*

(Supplemento ordinario)

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al fine di adeguare il ruolo tecnico per l' assistenza tecnica e la divulgazione agricola al contingente di divulgatori agricoli previsto per la Regione siciliana dal secondo Piano quadro della divulgazione agricola di cui al Regolamento CEE n. 270/79 e successive modificazioni, tenuto conto del personale in servizio ai sensi della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, la tabella 'A' riguardante il citato ruolo di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 94, n. 26, è così modificata:

Dirigente superiore n. 30 Dirigente tecnico n. 350 Assistente tecnico n. 320

Totale n. 700

2. Ad integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26, dopo avere garantito la riserva di posti ai divulgatori in corso di formazione e che verranno formati in base alla graduatoria di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 3 luglio 1992 nella struttura siciliana del Consiglio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) Sicilia-Sardegna, vengono collocati nel ruolo di cui al comma 1 i divulgatori agricoli che abbiano conseguito il relativo attestato presso un CIFDA diverso da quello Sicilia-Sardegna struttura siciliana. L'immissione in ruolo avviene a domanda degli interessati, da presentarsi perentoriamente entro il 30 novembre 1995 e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26. Qualora il numero delle domande superi i posti disponibili, viene redatta apposita graduatoria sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato agli esami finali del corso CIFDA.

3. Nell'articolo 20 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, nel testo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, l'espressione '20 unità' è sostituita con '50 unità'.

4. Il predetto personale, nonchè quello di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13, potrà essere utilizzato, per comprovate temporanee esigenze, anche per compiti istituzionali propri del ruolo tecnico agrario dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per fare fronte anche alle esigenze degli Uffici periferici.

ARTICOLO 2

1. I dirigenti tecnici agrari dei ruoli del personale dell'Ente di sviluppo agricolo, che da almeno nove anni prestano ininterrotto servizio in posizione di comando presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, sono inquadrati a domanda nella qualifica di dirigente tecnico del ruolo tecnico agrario del predetto Assessorato.

2. La domanda è presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 i Consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate con le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 45.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascun anno 1996 e 1997.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con parte della spesa autorizzata per gli anni medesimi con l'articolo 36, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

ARTICOLO 4

1. Nelle more dell'attuazione della previsione normativa di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, i consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai fini del ricorso alla manodopera occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale od occasionale, continueranno ad avvalersi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

ARTICOLO 5

1. Fino alla costituzione degli Enti di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana in via di soppressione continua ad applicarsi il sistema dei controlli previsto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

ARTICOLO 6

1. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad ampliare la propria pianta organica al fine di dotarsi di personale afferente al ruolo tecnico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, prevedendo un numero ulteriore di 15 agronomi, 11 biologi, 3 economisti, 2 veterinari.

2. L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad immettere nella pianta organica rideterminata ai sensi del comma 1, previo esame-colloquio sull'attività svolta da tenersi entro il termine di novanta giorni dalla rideterminazione della pianta organica, i fruitori delle borse di studio riservate a laureati in scienze agrarie, scienze biologiche, economia e commercio, veterinaria e chimica di cui al bando pubblicato in Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 48, parte III, del 29 novembre 1986 e n. 42, parte III del 3 ottobre 1987 e successivamente prorogate ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e dell'articolo 9 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, che abbiano completato l'intero

godimento delle borse di studio e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

3. L'Ente di sviluppo agricolo prorogherà le borse di studio di cui al comma 2 sino all'effettiva immissione nei ruoli.

4. Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nella qualifica dei ruoli di rispettiva appartenenza dalla data di effettiva assunzione.

5. Il bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo è integrato della somma di lire 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per sopperire alle maggiori esigenze finanziarie.

6. La spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

ARTICOLO 7

1. Il personale dipendente dall'Amministrazione regionale o da Enti pubblici che presta servizio presso gli Enti Parco regionali continua ad essere utilizzato in tali Enti, anche in soprannumero, fino a quando non saranno stati coperti i posti previsti nella pianta organica.

2. Il personale degli Enti anzidetti in servizio a qualunque titolo in uno degli Enti Parco siciliani al 31 marzo 1995, può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'Ente Parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio nell'Amministrazione di provenienza.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione della pianta organica e del relativo Regolamento del personale. Qualora l'Ente Parco sia già dotato della pianta organica e del relativo Regolamento ovvero, qualora adottata, nelle more della sua approvazione, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 8

1. Il comma 5 dell'articolo 20 e il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo:

'1. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso da corrispondere ai componenti esterni del Comitato e del Gruppo di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 29 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32.

2. Agli stessi compete, altresì, se dovuto, il trattamento di missione previsto per il Direttore regionale.

3. Parimenti, la Giunta regionale determina l'ammontare del compenso ancora da corrispondere ai predetti componenti per l'attività svolta prima della entrata in vigore della presente legge'.

ARTICOLO 9

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è così modificato: 'I piani di esecuzione d'intervento sono predisposti dall'ENEL sulla base del prezzario unico regionale previsto dall'articolo 74 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10'.

ARTICOLO 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.